PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4823 di Martedì 24 novembre 2020

# COVID-19: è da preferire la formazione in presenza o a distanza?

***Una nota della Regione Piemonte indica che è opportuno che tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza siano erogate con modalità di formazione a distanza. L'utilizzo della videoconferenza e la gestione di un'aula virtuale.***

Torino, 24 Nov ? La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra "*gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la* ***formazione*** *può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza*". Era questo l'incipit di un documento prodotto alla fine del 2016 dalla Regione Piemonte sulla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cosa succede tuttavia quando ci si trova nel pieno di un'emergenza sanitaria correlata ad un rischio biologico? Questo "*strumento di notevole efficacia*" come può essere ancora utilizzato quando ci sono necessità di distanziamento sociale? E se la formazione in presenza è possibile, alla luce di quanto contenuto nel DPCM 3 novembre 2020, è comunque auspicabile o, laddove possibile, è meglio optare per forme di formazione a distanza?

A rispondere a queste domande è sempre la Regione Piemonte, che in questi anni ha prodotto diversi documenti e indicazioni in materia di formazione alla sicurezza, con una recente **nota del 18 novembre 2020** indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e ai Direttori degli SPreSAL della regione.



REGIONE PIEMONTE

PIEMONTE valori comuni

*Direzione Sanità e Welfare*
*Settore Prevenzione e Veterinaria*
*sanita.pubblica@regione.piemonte.it*
*prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

*Protocollo n.* Prot. n. 37998/A1409B del 18.11.2020

*Torino,*

*Classificazione*

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
Ai Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL)

e pc Ai Direttori Generali delle ASL

*Loro Sedi*

**Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro**

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- La Regione Piemonte e l'opportunità di optare per la formazione a distanza
- La videoconferenza per le parti teoriche della formazione alla sicurezza

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA056] ?#>

## La Regione Piemonte e l'opportunità di optare per la formazione a distanza

Partiamo dunque dalla **nota n. 37998/A1409B del 18 novembre 2020** della Direzione Sanità e Welfare, Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte che ha in oggetto: "*Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro*".

La nota, come tra l'altro già ricordato in un nostro precedente articolo, segnala che il DPCM 3 novembre 2020 all'art. 1 comma 9 lettera s) dispone che "*Sono altresì consentiti* [...] *i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS−CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL*".

E dunque alla luce di questa affermazione "**tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza nel rispetto delle misure richiamate**".

Tuttavia ? continua la nota regionale ? "a seguito del perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 , **si ritiene opportuno che tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza siano erogate con modalità di formazione a distanza**".

Si ricorda - continua la nota - che per la modalità di erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza il quadro normativo attualmente vigente "prevede **due modalità**:

- "la formazione in presenza;
- la formazione in modalità e-learning (limitatamente ad alcuni corsi di formazione indicati in modo puntuale nell'Accordo 128 del 7 luglio 2016). La videolezione in modalità sincrona viene peraltro richiamata quale modalità di erogazione della formazione e-learning all'interno dell'Allegato II, paragrafo D, dell'Accordo 128 del 7 luglio 2016".

## La videoconferenza per le parti teoriche della formazione alla sicurezza

La nota si sofferma poi sulla **formazione in videoconferenza**.

La formazione in videoconferenza sincrona, "che può essere definita come un evento formativo in modalità sincrona", prevede la "copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite più postazioni remote (pc o tablet), connesse ad una piattaforma multimediale di comunicazione" e "**costituisce una modalità formativa intermedia tra la formazione in presenza e la formazione in e-learning**".

E, come peraltro già indicato con la nota n. 12255/A1409B del 14 aprile 2020, il documento segnala che in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - "nonostante l'assenza di una specifica normativa di riferimento" ? si ritiene che "**i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona possano ritenersi equiparati alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro**".

Si ricorda tuttavia che "nel caso di corsi di formazione che prevedono **esercitazioni o verifiche pratiche** in cui è necessaria la presenza fisica o l'interazione in presenza con il docente, la video conferenza sincrona può essere utilizzata solo per le parti teoriche".

In ogni caso, "concesso che i soggetti formatori dei corsi in video conferenza siano quelli riconosciuti dal D.lgs. 81/08 e degli Accordi Stato Regioni per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da tenere in presenza, occorre tenere presente che la **gestione di un'aula virtuale comporta dinamiche e procedure diverse dalla gestione d'aula in presenza**".

Ad esempio per erogare questa tipologia di formazione i soggetti formatori "dovranno attivare **procedure per la gestione delle modalità di accesso e di tracciamento delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento e della gestione dei materiali didattici**".

Pertanto, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, "**si raccomanda l'erogazione delle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza in videoconferenza**, a condizione che siano rispettati da parte dei soggetti formatori determinati requisiti di carattere gestionale e tecnologico necessari per garantire l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere sempre individuale". E i soggetti erogatori, "su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi".

Si sottolinea e ribadisce, infine, che la modalità di formazione a distanza in videoconferenza "non si applica ai moduli formativi che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso)".

Ricordiamo, in conclusione, che PuntoSicuro ha pubblicato nelle scorse settimana un intervista a Rocco Vitale (AiFOS) ? " COVID-19 e formazione: mantenere l'equiparazione videoconferenza-aula" ? sulla richiesta di mantenere l'equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza anche dopo la fine dell'emergenza COVID-19.

Tiziano Menduto

***Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:***

Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, " Nota prot. 37998/A1409B del 18 novembre 2020", oggetto: "Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" (formato PDF, 1.09 MB).

***Scarica la normativa di riferimento*:**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

**www.puntosicuro.it**